



Segreteria Generale

Ufficio Giustizia Federale
Prot. AP/ic/3993/2021
Roma, 30 settembre 2021

All'Atleta Baraldi Fabio
c/o ASD Circolo Nautico Posillipo
Tramite pec: a.s.d.circoloposillipo@pec.it

Alla Procura Federale
Tramite mail : segreteria.procurafederale@federnuoto.it
E p.c.

Cr Campano
Ufficio Tesseramenti FIN

OGGETTO: Tribunale Federale I Sezione Deferimento Sig. Baraldi Fabio (tess. FIN 43488) - Procedimento 8/FIN/2021; Decisione 6/2021 del 22/09/2021.

Con la presente si trasmette la decisione in oggetto.

"Il giorno 22 settembre 2021, presso la sede federale di Roma Stadio Olimpico Curva Nord, si è riunita la prima sezione del Tribunale Federale della F.I.N. composta dagli Avv.ti Adriano Sansonetti, Presidente, Roberto Rinaldi e Massimo Mamprin quali componenti; svolge le funzioni di segreteria la Dott.ssa Ilaria Crescenzi.

PREMESSO CHE

- con provvedimento del 07.06.2021 il Procuratore Federale deferiva al Tribunale Federale, sezione prima, l'atleta BARALDI FABIO per violazione dell'art. 17 del Regolamento di Giustizia Sportiva (con l'aggravante di cui all'art. 25 comma 3 lett. J R.G.), degli artt. 1, 2 e 7 del Codice di comportamento Sportivo, art. 6 Statuto FIN, art. 6 Regolamento Organico e dell'art. 13 bis Statuto Coni, in relazione alla pubblicazione e diffusione tramite internet di affermazioni lesive dell'immagine e della professionalità dell'organizzazione arbitrale FIN e, in particolare, dei direttori di gara della partita di pallanuoto del 27.03.2021 tra la società Telimar Palermo e la CN Posillipo;
- all'udienza di convocazione del 22.09.2021 il soggetto deferito compariva personalmente, dichiarando di non avere fatto riferimento, nelle proprie esternazioni, ad alcun nominativo dei Giudici di gara;



RITENUTO CHE

- il tesserato deferito non ha smentito né ritrattato le dichiarazioni postate sul social network "Facebook" in data 28.03.2021, limitandosi solamente a sostenere che non ci fosse un riferimento specifico ai nomi dei Giudici nei confronti dei quali ha adottato le espressioni contestate; tuttavia, i riferimenti alla partita del "giorno prima" non lasciano alcun dubbio che le espressioni fossero rivolte nei confronti dei direttori di gara della partita Palermo -Posillipo del 27 marzo 2021;
- a prescindere dalla natura del mezzo usato, pubblica o privata, che rivesta un social network, è indubbio che le espressioni usate dal tesserato abbiano avuto un carattere offensivo e violativo dei più elementari principi di rispetto e correttezza che devono caratterizzare i rapporti tra tesserati FIN;
- le espressioni usate dall'incolpato ("Ho voluto far passare la notte solo per eliminare la rabbia e scrivere in maniera più obiettiva ciò che penso della partita di ieri... non ho mai scritto a proposito di arbitri o conduzioni arbitrali perché così come sbagliamo noi in acqua anche un arbitro può sbagliare a fischiare... E di questo ne sono consapevole... lo siamo tutti spero (!!!), il problema di quello che è successo ieri a Palermo e che non è stato un errore, non è stato un episodio ma è stata una partita intera condotta in palese disequilibrio tra due formazioni che sulla carta si equivalgono... è inaccettabile per noi giocatori, per una per una società, per il risultato finale di un campionato che due incompetenti o perlomeno due arbitri inadeguati all'importanza della partita possano determinare non il risultato di una gara ma il risultato di un anno di programmazione, sacrifici e spese economiche sostenute per raggiungere degli obiettivi, due direttori di gara come questi non dovrebbero più arbitrare in serie A, dovrebbero ripartire dalla serie C e fare dei corsi di formazione con chi la pallanuoto la capisce.... non fare gli arbitri improvvisati del sabato ... " integrano un illecito sportivo e non può certo costituirne una esimente, o giustificazione di sorta, tale il tenore delle stesse, il fatto che mancasse la menzione dei nominativi dei Giudici;
- pertanto, va sanzionato il comportamento tenuto dal deferito per quanto postato e scritto sulla propria pagina Facebook;
- ai fini della determinazione della sanzione l'aggravante contestata deve ritenersi equivalente alle circostanze attenuanti generiche;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale – I sezione, delibera di comminare la squalifica di una giornata da scontarsi nel prossimo Campionato di appartenenza all'atleta Baraldi Fabio (tess. FIN 43488) per violazione dell'art. 17 del Regolamento di Giustizia Sportiva, degli artt. 1, 2 e 7 del Codice di comportamento Sportivo, art. 6 Statuto FIN, art. 6 Regolamento Organico e dell'art. 13 bis Statuto Coni, giusti i motivi sopra esposti."

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale

Antonello Panza

